

Carissimi Amici
dell'Associazione
fra gli Studiosi del Processo Penale,

ho letto con il massimo dell'attenzione e con il maggiore interesse il pregevole ed autorevolissimo documento redatto dai Chiarissimi Professori Daniele, Ferrua, Orlandi, Scalfati e Spangher, che subito saluto con grandissimo affetto.

Dichiaro di condividere, senza alcuna riserva, le loro perplessità circa l'istituto della "prescrizione processuale", che la prossima Riforma della Giustizia andrebbe ad introdurre, data l'evidente fondatezza delle argomentazioni da Essi addotte in disfavore di simile innovazione.

Peraltro – a mio sommesso avviso -, maggiore cautela s'imporrebbe nella valorizzazione della tradizionale "prescrizione sostanziale", se con una simile operazione si volesse concorrere al perseguimento dell'auspicato obiettivo di una effettiva "ragionevole durata" del rito penale.

Difatti, la prescrizione del reato – secondo orientamento pressoché unanime, condiviso perfino dalla nostra Corte costituzionale -, appunto come istituto di diritto penale sostanziale, mira tradizionalmente a finalità proprie del medesimo settore giuridico, quali quella di evitare la persecuzione di condotte illecite risalenti a tempo remoto, ormai presumibilmente dimenticate e quindi insuscettibili di alimentare ancora "allarme sociale"; la punizione delle quali – inoltre – rischierebbe di affliggere individui ormai pienamente reinseriti nel contesto sociale, in contrasto con quella finalità "tendenzialmente rieducativa" pena che è assegnata alla pena dall'art. 27 comma 3 Cost.

Ciò spiega – del resto – perché il periodo di tempo rilevante ai fini della causa estintiva in oggetto sia fissata dal legislatore in modo rigido per ciascun tipo di reato, tenendo conto solo della gravità di questo, cosicché l'istituto *de quo* finisca per funzionare secondo un automatismo del tutto incongruo rispetto all'esigenza di garantire all'imputato quel diritto soggettivo ad essere giudicato <<*entro un termine ragionevole*>> di cui parla il § 1 dell'art. 6 CEDU. Non a caso – infatti – la Corte di Strasburgo, pur essendo intervenuta numerosissime volte per salvaguardare tale posizione soggettiva, ha sempre voluto evitare di predeterminare *a priori* lassi cronologici da ritenersi adeguati per ciascun giudizio penale, a seconda della specie d'imputazione dal medesimo riguardata, limitando il

proprio riferimento a *parametri elastici*, quali la complessità del caso, la condotta delle Autorità procedenti, il comportamento delle parti.

Ritengo quindi che lo scopo di una giustizia penale davvero “giusta”, perché tempestiva ed efficace, vada perseguito piuttosto attraverso un massiccio potenziamento delle risorse umane e materiali destinate all’Amministrazione della Giustizia ed una più razionale organizzazione dei rispettivi Servizi, secondo un’ottica che i finanziamenti europei attesi dal c.d. *Recovery Plan* portano ragionevolmente a coltivare.

Queste mie – beninteso – sono solo considerazioni “di getto” su cui mi riservo di tornare dopo adeguato ripensamento, anche alla luce di Vostri graditissimi suggerimenti.

Concludo auspicando una splendida estate per Tutti Voi, Carissimi Amici di Studio e di Vita!

San Venanzo, 28 luglio 2021

Paolo Moscarini